



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Commissione Speciale Permanente per la Sicurezza del Patrimonio Culturale Nazionale

ALLEGATO 1

Contenuto essenziale dei piani di emergenza.

In generale un livello di sicurezza accettabile si consegue attraverso un progetto di sicurezza integrato che prende avvio da una approfondita e mirata valutazione dei rischi e quindi dall'analisi dell'interazione fra pericoli, vulnerabilità e fattori di esposizione, e che deve prevedere:

1. la compensazione dei rischi attuata con misure preventive, fra cui prioritariamente il rispetto degli adempimenti normativi (conformità degli impianti e delle attrezzature, certificato di prevenzioni incendi, ...) e con misure di protezione passiva ed organizzative;
2. la mitigazione dei rischi attraverso un sistema di protezione attiva opportunamente integrato ed adeguato agli ambiti considerati;
3. la gestione del rischio residuo, attraverso la pianificazione e gestione delle emergenze.

Negli edifici pregevoli per arte e storia e nelle aree archeologiche, spesso non è possibile attuare tutte le misure compensative e mitigative necessarie in quanto non conciliabili con i principi di tutela, conservazione e valorizzazione. Per il raggiungimento di un livello di sicurezza accettabile assumono pertanto notevole rilevanza le misure gestionali ed in particolar modo quelle necessarie a garantire la pianificazione e gestione delle operazioni da attuare a seguito del verificarsi di un evento emergenziale.

Il piano di emergenza, di seguito denominato sinteticamente PE, è specifico per ogni singolo insediamento; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alla vigente normativa e di concreta fattibilità

Il PE contiene almeno i seguenti elementi:

- a) l'identificazione e la descrizione dell'insediamento, esplicitata con:
 - la denominazione e l'indirizzo;
 - la descrizione delle condizioni al contorno con particolare riferimento al contesto urbanistico, alle infrastrutture viarie e di servizio presenti, alla caratterizzazione del territorio (sismicità, altitudine, falda idrica, frane, corsi d'acqua,..), ed alle attività in grado di generare effetti domino dall'esterno;
 - una descrizione sintetica dell'insediamento, con particolare riferimento alle tipologie architettoniche, strutturali e tecnologiche presenti;
 - elaborati grafici costituiti da planimetrie e sezioni, contenenti il lay-out dell'insediamento (identificazione degli edifici presenti e loro distribuzione planovolumetrica, collegamenti verticali ed orizzontali interni ed esterni, perimetrazioni, ..) e le diverse attività presenti. Tali elaborati dovranno essere rappresentati in scala adeguata a garantirne la leggibilità (max 1:500 per gli edifici e 1:2000 per le aree archeologiche), preferibilmente in formato non superiore ad A3. Ove la particolarità dell'insediamento lo richieda, sarà opportuno allegare un profilo altimetrico e una breve descrizione delle



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Commissione Speciale Permanente per la Sicurezza del Patrimonio Culturale Nazionale

- caratteristiche idrogeologiche del terreno;
 - documentazione fotografica allegata alla relazione e/o alle planimetrie per rendere esplicite ed immediate le indicazioni ivi riportate;
- b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con:
- l'indicazione dei nominativi del dirigente responsabile, del responsabile dell'insediamento, del responsabile tecnico addetto alla sicurezza (art. 10 D.M. 20 Maggio 1992, n 569 e art. 9 D.P.R. 30 Giugno 1995, n 418), del responsabile del servizio prevenzione e protezione, del direttore amministrativo, del consegnatario, dei capi servizio;
 - l'indicazione del "coordinatore per l'emergenza";
 - l'individuazione delle squadre di emergenza ed i criteri di scelta adottati per la loro composizione (numero e requisiti dei componenti);
 - i riferimenti telefonici necessari per attivare i servizi di emergenza (strutture di pronto soccorso, Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, Associazioni di volontariato etc.);
- c) l'individuazione delle zone sottoposte a rischi specifici quali ad esempio:
- centrali termiche;
 - gruppo elettrogeno;
 - sala gestione allarmi;
 - centro di elaborazione dati (CED);
 - biglietteria;
 - aree di accoglienza;
 - aree espositive;
 - depositi di materiale culturale;
 - depositi di materiale con pericolo d'incendio o di esplosione;
 - deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
 - laboratori ed officine;
 - servizi aggiuntivi (bookshop, bar, ristoranti, cucine, guardaroba, deposito borse, ..);
 - percorsi sopraelevati, sotterranei, accidentati o di difficile percorribilità;
- d) l'individuazione delle zone che rivestono un interesse strategico ai fini dell'evacuazione:
- vie di esodo, uscite di sicurezza e punti di raccolta;
 - spazi calmi e luoghi sicuri dinamici, negli insediamenti in cui le dimensioni o la particolare distribuzione plano-volumetrica non consentano tempi di evacuazione adeguati per la messa in sicurezza delle persone ed in particolare di quelle diversamente abili;
- e) l'individuazione delle zone che rivestono un interesse strategico in seno alla gestione delle emergenze con particolare riferimento a:
- ubicazione organi di comando degli impianti tecnologici di servizio: elettrico, di condizionamento, di ventilazione, idraulico, di distribuzione gas;
 - centrale termica;
 - impianti di sicurezza;
 - ubicazione mezzi di spegnimento;



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Commissione Speciale Permanente per la Sicurezza del Patrimonio Culturale Nazionale

- sala gestione allarmi;
- f) i dati sull'affollamento e sulla distribuzione spaziale e temporale con particolare riferimento a:
 - dipendenti;
 - visitatori;
 - esterni (ditte, studiosi ecc);
 - lavoratori a rischio per luogo;
 - persone diversamente abili. In mancanza di dati di riferimento rilevati occorre prevedere la presenza di almeno due disabili ogni 400 persone, con un minimo di due, secondo quanto previsto dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236;
- g) i dati sulla tipologia, consistenza e distribuzione dei beni presenti, nonché le eventuali priorità di messa in sicurezza;
- h) l'individuazione degli scenari emergenziali che non dovranno essere generici, ma specifici del contesto a cui si riferiscono attraverso l'indicazione di:
 - eventi:
 - incendio;
 - attentato;
 - furto;
 - rapina;
 - atto vandalico;
 - sisma;
 - alluvione;
 - interruzione di energia elettrica;
 - fulminazione;
 - malore od infortunio grave;
 - emissione di nubi tossiche o di ceneri vulcaniche;
 - etc.
 - localizzazione: ogni evento considerato, comporterà scenari diversi a seconda del luogo in cui si ipotizza il suo manifestarsi;
 - condizioni: ogni evento comporterà scenari diversi a seconda delle condizioni in cui si ipotizza il suo manifestarsi (ad esempio in presenza o meno di visitatori, in orario diurno o notturno, ecc.);
- i) le misure previste per ognuno degli scenari emergenziali individuati:
 - misure procedurali ed organizzative che dovranno prevedere almeno i seguenti punti:
 - individuazione delle persone diversamente abili;
 - modalità e mezzi necessari all'attivazione delle squadre di emergenza;
 - procedure per i lavoratori;
 - procedure per i visitatori;
 - specifiche per la verifica impianti di emergenza;
 - modalità di gestione delle chiavi;
 - procedure per la messa in sicurezza dei beni;
 - procedure in caso di furto;
 - procedure per la ripresa della normale attività;



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Commissione Speciale Permanente per la Sicurezza del Patrimonio Culturale Nazionale

- modalità di attivazione delle squadre aggiuntive per eventi straordinari;
- compiti delle squadre di emergenza;
- evacuazione delle persone;
- evacuazione delle persone diversamente abili;
- gestione impianti tecnologici e di sicurezza ;
- primo intervento;
- richiesta assistenza e soccorsi;
- assistenza ai soccorritori esterni;
- specifiche dei compiti del coordinatore dell'emergenza anche con riferimento alle interferenze derivanti dalla presenza, nello stesso insediamento, di eventuali altre Amministrazioni od attività;
- accorgimenti tecnici per le persone diversamente abili nelle vie di fuga;
- misure fisiche tra le quali:
 - interventi strutturali (ponteggi, delimitazioni di zone con transenne od altro, presidi di protezione, ..);
 - compartimentazioni (porte REI, serrande tagliafuoco, tendaggi antifiamma, ..);
 - chiusure d'ambito esterno (porte, finestre, cancelli, ..);
 - mezzi ed attrezzature per l'evacuazione di persone diversamente abili, infortunati, feriti, e per la messa in sicurezza dei beni, specialmente negli insediamenti in cui le distanze siano significative;
- misure elettroniche quali:
 - impianti di spegnimento;
 - impianti di allarme;
 - disaster recovery per la salvaguardia delle banche dati relative al patrimonio culturale;
- j) l'individuazione del luogo di ricovero, anche soltanto temporaneo, dei beni rimossi in caso di emergenza;
- k) la verifica delle condizioni di sicurezza e le procedure per garantire l'integrità e la sicurezza dei beni sia durante il trasporto nei luoghi di ricovero, sia durante la loro permanenza negli stessi anche in considerazione delle particolari esigenze termoisometriche e fisiche;
- l) l'indicazione delle modalità di:
 - informazione generalizzata dei dipendenti e dei visitatori con particolare riferimento all'individuazione delle vie di fuga, ai punti di raccolta ed all'utilizzo di segnaletica di sicurezza conforme alle norme; le informazioni per i visitatori dovranno essere anche in lingua inglese;
 - informazione specifica, addestramento ed esercitazioni, per le squadre di emergenza e per i soccorritori esterni;
 - formazione del personale, differenziata a seconda dei livelli di responsabilità nell'attuazione del PE;
 - verifica di compatibilità e congruenza con i PE di eventuali altre Amministrazioni od attività presenti nell'insediamento, qualora non ne sia garantita la completa e funzionale indipendenza;
 - verifica di compatibilità e congruenza con i piani di sicurezza delle ditte esterne



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Commissione Speciale Permanente per la Sicurezza del Patrimonio Culturale Nazionale

- che operano negli insediamenti ;
- coordinamento funzionale e logistico con il Servizio di Prevenzione e Protezione previsto dall'art. 8 D.Lgs. 626/94 e con il responsabile tecnico addetto alla sicurezza previsto dall'art.10 D.M. 20 Maggio 1992, n 569 e dall'art. 9 del D.P.R. 30 Giugno 1995, n 418;
 - verifica del PE attraverso la pianificazione (tempi e modalità) delle esercitazioni teoriche e pratiche con particolare riferimento alla verifica delle vie di fuga sia in rapporto alle dimensioni ed agli eventuali impedimenti, sia in rapporto all'illuminazione anche tramite gruppi elettrogeni o di continuità, agli accessi utilizzabili dai mezzi di soccorso ed ai percorsi da utilizzare per il soccorso delle persone e per l'allontanamento del patrimonio culturale da salvaguardare;
 - verifica periodica degli impianti di sicurezza in rapporto agli scenari prevedibili;
 - verifica e coordinamento del PE con VVF, strutture di Protezione Civile, forze dell'ordine ed eventuali associazioni di volontariato;
- m) effettuare almeno una verifica annuale che accerti le condizioni di validità del PE vigente. Qualora subentrino variazioni delle condizioni di utilizzo o più in generale del contesto, delle condizioni fisiche, organizzative od impiantistiche dell'insediamento e quindi delle condizioni di validità del piano, occorrerà prevederne l'aggiornamento;
- n) riportare in allegato il registro degli eventi emergenziali, anche se generati da falsi allarmi, e quello in cui vengano annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti di sicurezza e tecnologici coincidente, per gli ambiti di rispettiva applicazione, a quello già previsto dal comma 6 dell'art. 11 del D.M. 20 Maggio 1992, n 569 e dal comma 6 dell'art 10 del D.P.R. 30 Giugno 1995, n 418;
- o) riportare, oltre alla firma del professionista o del funzionario che lo ha redatto, la data di redazione e dei successivi aggiornamenti;
- p) indicare l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, per il servizio di gestione delle emergenze anche in riferimento ai disposti legislativi esistenti (D.M. 10 /3/1998, D.Lgs. 626/94, DPR 388/2003,...).

Al fine di assicurare una pronta ed agevole utilizzazione del PE, indispensabile in condizioni di emergenza, sarà opportuno estrapolarne le singole procedure da fornire agli interessati, secondo i rispettivi ruoli e corredarlo con planimetrie esplicative dalle quali emergano:

- le zone sottoposte a rischio specifico;
- le vie di fuga, le uscite di sicurezza, i punti di raccolta, gli spazi calmi e i luoghi sicuri dinamici;
- le zone che rivestono interesse strategico in seno alla gestione delle emergenze;
- gli accessi utilizzabili dai mezzi di soccorso;
- i luoghi di ricovero dei beni rimossi.